25

Accertamento da transfer pricing fondato sul divario dal valore normale

CASSAZIONE

Non bastano per la rettifica l'antieconomicità o il risparmio d'imposta

Il contribuente è poi tenuto a dimostrare la normalità delle condizioni concordate

Laura Ambrosi **Antonio Iorio**

Nel trasfer pricing l'antieconomicità o il risparmio di imposta non sono elementi sufficienti per fondare l'accertamento: occorre infatti che l'ufficio provi lo scostamento del prezzo rispetto al valore normale.

Il contribuente è poi tenuto a dimostrare la "normalità" delle condizioni economiche concordate.

Ad affermarlo è la Corte di cassa- mità della pretesa. zione con l'ordinanza 230/2021 depositata ieri 12 gennaio.

La vicenda trae origine dalla contestazione dell'Agenzia di alcuni costi di marketing, partecipazione a fiere estere, promozione aziendale e pubblicità sostenuti e dedotti da una società controllante anche nell'interesse delle partecipate estere.

L'Agenzia, contestando la violazione dei prezzi di trasferimento, recuperava tali costi nel presupposto che fossero privi di una valida giustificazione economica e avessero in concreto consentito un cospicuo risparmio di imposta.

Infatti, poiché anche le società estere avevano beneficiato dei servizi acquistati dalla controllante nazionale, avrebbero dovuto partecipare al

La società impugnava il provvedimento ed entrambi i giudizi di

L'ufficio ricorreva così in Cassazione lamentando, sul punto, un'errata applicazione della norma.

I giudici di legittimità hanno innanzitutto ricordato che la contestazione del transfer pricing introduce una presunzione secondo la quale i componenti di reddito con società estere controllate da un ente residente sono valutati in base al valore normale.

La definizione di valore normale (articolo 9 del Tuir) va individuata nel prezzo praticato per analoghi beni o servizi, in regime di libera concorrenza e nel tempo e nel luogo in cui i beni o servizi sono stati acquisiti.

In proposito, la Cassazione ha precisato che in caso di operazioni infragruppo, l'Ufficio deve provare l'esistenza dell'operazione stessa, della pattuizione di un corrispettivo inferiore e lo scostamento di tale valore merito confermavano l'illegitti- rispetto ai normali prezzi di mercato.

In tale contesto, non è necessario che l'Amministrazione finanziaria fornisca la prova che l'operazione sia priva di una valida giustificazione o abbia comportato un risparmio di imposta. Si tratta, infatti, di presupposti della diversa fattispecie del-

La Suprema corte ha così concluso che in mancanza della prova a carico dell'ufficio dello scostamento del prezzo rispetto alla "normalità" non ci sono i presupposti per la contestazione di trasfer pricing.

l'abuso del diritto.

La decisione è interessante poiché riguarda una situazione che si verifica di frequente.

Di prassi gli uffici contestano i prezzi infragruppo (in realtà anche relativi a società interamente nazionali) nell'unico presupposto che si tratti di operazioni asseritamente antieconomiche ovvero alla presunta esistenza di un risparmio indebito di imposte.

Secondo il principio affermato dalla Cassazione, il provvedimento così motivato è illegittimo poiché ai fini della sua validità, l'ufficio deve provare lo scostamento del prezzo applicato dalla contribuente rispetto al valore normale.

Esemplificando, è verosimile ritenere che una prova in tal senso potrebbe essere l'indicazione nel provvedimento dei prezzi di analoghi prodotti/servizi desunti da listini prezzo, ricerche sul web, eccetera.

Dinanzi a tali prove, il contribuente è poi tenuto a dimostrare che il corrispettivo convenuto corrisponda ai normali valori economici attribuiti dal mercato. Ove invece, manchi il corrispettivo specifico, occorre dimostrare che i servizi/beni di cui le società estere hanno usufruito è stato remunerato attraverso altri accordi (ad es. maggiorazione del prezzo del bene finito.

l'utile, ovvero dal 2012 a

società si qualifica re

uno Stato a fiscalità g

condo le regole vi

spettive annualit

quale caso gli ut

tati a ritenuta

pio, per il trie

ve verificar

fosse in

ente in

naria se-

ti nelle ri-

imposta, nel

ono assogget-

nposta. Ad esem-

10 2016-2018 si de-

ne il livello nominale

le della Svizzera non

ore al 50% di quello ita-

<mark>e</mark>m per il 2019 va effettua-

tesso check sulle aliquote

Le autorità fiscal possono pubblic i dati di chi evad

PRIVACY

Lo ha stabilito la Cedu con la sentenza depositata ieri in una causa ungherese

Marina Castellaneta

Le autorità fiscali possor blicare sul proprio porta dati di chi non paga le tass vessuna violazione del dirit d rispetto della vita privata ché prevale quello della coll ıvità a essere più se le autoriinformata. Tar tà competer escludono comrno. Lo ha stabilito menti dall' la Corte opea dei diritti del-¹la sentenza depositata l'uomo causa L.B. contro Un-(n. 36345/16).

agenzia nazionale compere in materia fiscale e doganale veva deciso, come misura per combattere l'evasione fiscale, di pubblicare sul proprio portale un elenco delle persone che avevano evaso il fisco, limitatamente, però, a coloro che avevano arretrati e debiti superiori, all'epoca dei fatti, a circa 30mila euro.

Tra le informazioni fornite, oltre al nominativo, il codice fiscale, l'indirizzo e l'ammontare delle tasse non pagate. Le informazioni pubblicate nel sito web dell'Agenzia erano state riprese anche in altri siti e diffuse online. Uno dei destinatari della misura si è rivolto alla Corte europea che, però, gli ha dato torto.

Strasburgo, in primo luogo, ha chiarito che i dettagli sulle entrate dei cittadini, dei quali, tra l'altro, era stata anche pubblicata la residenza, rientrano nella nozione di vita privata e, quindi, nel diritto garantito dall'articolo 8 della Convenzione europea.

Nessun dubbio, quindi, per la

a misura è stata un'inlel diritto al rispetto della ata, anche se prevista dal-

etto questo, però, la Corte rinosce che la misura scelta rienra nella politica legislativa in materia fiscale ed è funzionale a garantire l'economia del Paese e i diritti degli altri individui.

In quest'ambito – osserva Strasburgo – gli Stati hanno un ampio margine di apprezzamento nella scelta di misure economiche o sociali, pur dovendo rispettare un giusto bilanciamento tra i diritti in gioco. Lo Stato ha chiarito che la pubblicazione dei dati serviva a fronteggiare l'evasione fiscale e. sul punto, la Corte ritiene che non è irragionevole sostenere che rendere di pubblico dominio queste informazioni possa portare a un risultato utile a impedire ai cittadini di sottrarsi agli obblighi di pagamento delle tasse.

La diffusione di queste notizie, inoltre, è un'informazione di valore per la collettività poiché si tratta di una questione di interesse generale. Non solo. Le informazioni erano state rimosse dal sito appena il ricorrente aveva versato quanto doveva, dimostrando che l'obiettivo delle autorità nazionali era solo quello di tutelare l'interesse generale. È vero, poi, che la pubblicazione dell'indirizzo può avere serie conseguenze sulla vita privata, ma era necessaria per evitare confusioni sull'identità della persona coinvolta.

In ultimo, la Corte riconosce che la pubblicazione sul web ha un impatto negativo sulla vita privata maggiore rispetto ad ogni altro mezzo di comunicazione ma, in forza del diritto della collettività ad essere informata, non si è configurata una violazione della Convenzione.

Utili esteri, per il Fisco vale l'anno di maturazione

PAESI WHITE LIST

Dal 2018 i dividendi ordinari sono tassati a titolo d'imposta al 26%

Alessandro Germani

In caso di utili distribuiti da una società estera, occorre verificare se nel periodo di formazione dell'utile la stessa si qualifichi residente in uno Stato a fiscalità ordinaria o meno, secondo le regole vigenti nelle rispettive annualità di imposta. È questa la risposta 38 di ieri.

ha versato le imposte sui redditi, formazione del reddito imponibile

cantonale e comunale, nella misura non sia stato già imputato al socio ordinaria, senza beneficiare di alcun regime speciale.

A seguito di una scissione a favore di una società Alfa il socio persona fisica riceve degli utili, prodotti fra il 2012 e il 2019 e vuole conoscerne la tassazione, ovvero se debbono intendersi provenienti da paesi a fiscalità privilegiata o a tassazione ordinaria.

Per gli utili di fonte estera, l'articolo 47 del Tuir stabilisce un regime fiscale differente a seconda che la società emittente sia residente in un paese a fiscalità privilegiata oppure ordinaria. Nel primo caso La società, residente in Svizzera, l'utile concorre integralmente alla

sia a livello federale che a livello del socio residente, a meno che legiato. Per tali utili occorre indiper trasparenza concorrendo a formare il reddito.

> La ritenuta alla fonte sarà a titolo d'acconto (salvo per la partecipazione quotata) e verrà poi indicata dal contribuente nel quadro RL del Modello Redditi PF. Gli utili derivanti da paesi a fiscalità ordinaria fino al 2017 erano assoggettati parzialmente a tassazione, mentre dal 2018 sia per le partecipazioni qualificate sia per le non qualificate è prevista la tassazione a titolo d'imposta con aliquota del 26per cento.

Ciò vale anche per gli utili di fonte estera derivanti da soggetti residenti in Paesi che non sono considerati a regime fiscale privividuare dunque la provenienza, considerato che la norma sui paesi a fiscalità privilegiata si è modificata più volte (attualmente articolo 47-bis comma 1 del Tuir a seguito del recepimento della direttiva Atad). In più la legge di bilancio 2018 ha stabilito che non si considerano provenienti da un paradiso fiscale i dividendi distribuiti da una società a fiscalità privilegiata che corrispondono a utili "formati" in annualità in cui la società estera era considerata a fiscalità ordinaria, secondo le regole vigenti nel medesimo periodo d "formazione" dell'utile. Il cont buente dovrà dunque verifica nel periodo di "formazion/

nali, unitamente alla verifica requisito del controllo (artico-2359 del Codice civile), a in base all'articolo 167 comma 2 del Tuir. Per tutti e sette gli anni la Svizzera non è a fiscalità privilegiata.

Servizi fiscali, accesso con Cie

ADEMPIMENTI

Contribuenti e intermediari possono usare la carta per Entrate e Riscossione

Giuseppe Morina Tonino Morina

Accesso ai servizi telematici delle Entrate e di agenzia delle Entrate-Riscossione anche con la carta di identità elettronica (Cie). Con il provvedimento 81607/2021 l'Agenzia ha così ampliato l'accesso ai servizi telematici.

per chi non dispone delle creden- censiti ai servizi telematici di opeziali dei servizi telematici delle rare sulla base delle autorizzazioni Agenzie (Fisconline ed Entratel) o connesse al tipo di utenza già regidi Spid (il sistema pubblico di strata. Ad esempio, gli intermedia- servata di identità digitale). Si potrà quindi ri abilitati, come ad esempio i comperato i accedere all'area autenticata dei mercialisti o i consulenti del lavo-

una nuova chiave che aprirà la porta a tutti i servizi delle due agenzie. Un nuovo passo verso un modello di gestione e relazione da remoto, particolarmente utile nell'attuale situazione di emergenza sanitaria, che consente ai contribuenti di evitare attese e di avere sempre le informazioni a portata di mano e svolgere diverse operazioni senza doversi recare presso gli uffici.

L'accesso anche tramite la carta di identità elettronica (Cie), si va ad affiancare alle altre modalità esistenti, e, così come previsto per L'accesso sarà possibile anche Spid, garantisce agli utenti già

rispettivi siti internet tramite la ro, potranno usare i servizi ai quali Cie, la carta d'identità elettronica, risultino autorizzati anche per i propri assistiti (cassetto fiscale delegato, consultazione delle fatture). Gli intermediari abilitati ai servizi Entratel potranno utilizzare la Cie per accedere anche a Equipro, la sezione del sito di agenzia delle Entrate-Riscossione dedicata ai professionisti per gestire le posizioni dei propri clienti.

Allo stesso modo, gli utenti hanno sottoscritto una conve ne per la co ıltazione de' che dati per ricereguire visy d ispezio che catasta potecarie, potrani consult <mark>e</mark> anche se n la C identificati

ne ha accor La nota lmp pagnato il *i*mento assetto che nel 20 all'area rifiscale de ssione hanno sumilioni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Modulo24 Accertamento e Riscossione



LA CONNESSIONE UNICA A TUTTE LE INFORMAZIONI SULL'ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DA OGGI ESISTE.

Scopri di più su: modulo24accertamento.com

Prima casa con lavori in tre anni

EDIFICI IN COSTRUZIONE

Le Entrate: il bonus non ammette di allungare i tempi nonostante il Covid

Angelo Busani

Chi ha acquistato un edificio in corso di costruzione con l'agevolazione "prima casa" e deve completare i lavori entro tre anni dalla data di registrazione dell'atto di acquisto, non può pretendere di allungare il triennio a causa dell'epidemia da Covid-19. Lo afferma l'Agenzia delle Entrate nella risposta a interpello 39/2021.

Dell'agevolazione "prima casa" ci si può avvalere anche per l'acquisto di edifici in corso di costruzione, a patto che (, n. 2/E e 12 agosto 2005, n.38/ E)circolari 21 febbraio 2014:

• il manufatto sia classificabile nelle categorie catastali da A/2 ad A/7;

• il contribuente dimostri l'ultimazione dei lavori entro tre anni dalla registrazione dell'atto. Per L'Agenzia il triennio non rientra tra i termini sospesi (a causa dell'epidemia) dall'articolo 24 dl 23/2020, vale a dire il periodo:

• di 18 mesi entro il quale l'acquirente deve trasferire la residenza nel Comune; •di un anno entro il quale il contri-

buente deve riacquistare avendo proceduto a un'alienazione infraquinquennale della casa acquistata con

• di un anno entro il quale il contribuente deve vendere l'abitazione preposseduta e acquistata con l'agevolazione prima casa;

• di un anno per riacquistare la prima casa al fine di fruire del credito d'imposta.

l'Agenzia (interpello 6 e 8 del 5 gennaio 2021) avevariconosciuto che i periodi nei quali, a causa dell'pidemia da Covd-19, si sono verificati «blocchi ne-

gli spostamenti delle persone», sono da intendersi come fattispecie di «forza maggiore»: con la conseguenza, ad esempio, che il termine di un anno dall'acquisto entro il quale una casa deve essere adibita a dimora del contribuente, al fine di rendere detraibili gli interessi del mutuo stipulato per finanziare la compravendita, si deve intendere prolungato di un numero di giorni pari alla durata del lockdown.

Ebbene, non appare possibile non applicare questa osservazione anche al caso dell'acquisto del fabbricato in corso di costruzione con l'agevolazione prima casa. È forza maggiore quando accade un evento che ha la caratteristica di essere: sopravvenuto; oggettivo (e cioè non imputabile al singolo contribuente ma valevole per chiunque si trovi in una situazio-Tuttavia, solo qualche giorno fa, neidentica); non prevedibile e inevitabile (poiché se fosse stato prevedibile o evitabile, il contribuente ne

avrebbe dovuto tener conto).